



Area: Funzioni Generali Gestione Personale
Settore: Organizzazione e Risorse Umane
C.d.R.: Gestione Risorse Umane
Unità Operativa: -
Ufficio: Gestione Risorse Umane

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 103 del 19/05/2026

Treviso, 19/05/2026

Oggetto: NOMINA REFERENTE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO TRAMITE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ING. ANTONIO CIANFRONE.

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO il verbale di proclamazione alla carica di Presidente della Provincia di Treviso protocollo numero 5607 del 1° febbraio 2026 del sottoscritto;

PREMESSO che:

- il Regolamento UE 679/2016 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”) e la normativa italiana di armonizzazione impongono una particolare cura da parte del Titolare del trattamento, nel trattare i dati personali (di seguito “i dati”) dei soggetti con cui entra in contatto, siano essi dipendenti, fornitori di beni e servizi, utenti, consulenti, ecc.;
- sulla base di tali normative, l’Ente è obbligato ad attuare una serie di misure tra cui:
 - effettuare ogni trattamento conformemente (*compliant*) alle previsioni del Regolamento;
 - assicurarsi che le misure adottate forniscano la garanzia di detta conformità;
 - fondare la scelta delle misure adottate su preventive analisi dei rischi;
 - assicurarsi che la conformità, come precedentemente implementata, sia facilmente dimostrabile di fronte all’Autorità competente o all’Interessato del dato;
- ai sensi di quanto disposto dal GDPR costituisce trattamento di dati *“qualunque operazione, o complesso di operazioni, anche senza l’ausilio di mezzi elettronici, concernente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati”*;
- ai fini del presente atto, con il termine *“Referente interno”* si intende qualsiasi *“persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile”* (artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003);

CONSIDERATO:





- che nello svolgimento delle sue mansioni il Referente agisce, ai sensi degli artt. 2-quaterdecies del D.lgs 196/2003 e 29 GDPR, quale soggetto incaricato/autorizzato dovendosi attenere, in relazione al trattamento dei dati effettuato, *“alle istruzioni impartite dal Titolare affinché il trattamento avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento”*;
- il Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8.4.2010 (G.U. n. 99 del 29.4.2010) “Provvedimento in materia di videosorveglianza” e le “Linee Guida 3/2019” dell'EDPB sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi di videosorveglianza;
- che la designazione e nomina di un Referente interno del sistema di videosorveglianza con compiti di coordinamento, gestione tecnica e giuridica del sistema costituisce misura organizzativa adeguata per garantire e dimostrare che il trattamento è conforme al GDPR;

PRESO ATTO che la nomina in oggetto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia in quanto Legale Rappresentante dell'Ente e Titolare del Trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016;

RICHIAMATO per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

DATO ATTO che non sono richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 in quanto atto rientrante nella competenza propria del Presidente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1) di nominare l'ing. ANTONIO CIANFRONE, dirigente del settore “Innovazione digitale e servizi di supporto” della Provincia di Treviso, giusto decreto presidenziale 119 del 4.6.2024, quale Referente interno al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs n.196/2003, dell'impianto di videosorveglianza installato presso la sede della Provincia di Treviso, impartendogli le seguenti istruzioni:
 - nominare eventuali Incaricati del trattamento autorizzati ad accedere, secondo modalità conformi a leggi, regolamenti e profili di autorizzazione differenziati, ai dati personali ricavati dall'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza;
 - trovare e gestire adeguato partner tecnologico che assista l'ente nell'installazione, manutenzione, aggiornamento e gestione dell'impianto, in conformità alla normativa vigente;





- adeguare ogni aspetto normativo/autorizzativo inerente l'uso di strumenti di potenziale controllo dell'attività lavorativa (art. 4 L. n. 300/1970);
- vigilare, anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare, che gli Incaricati effettuino un trattamento conforme alle istruzioni specificate per iscritto negli atti di nomina ed altresì ai principi espressi dal Reg. n. 679/2016 (art. 5);

2) che nell'adempimento dei compiti assegnati, il Referente deve sempre rispettare i presupposti di seguito elencati:

a) I dati personali devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità, vale a dire conformemente alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016, nonché alle disposizioni del Codice Civile, per cui, più in particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui.

b) I dati personali devono essere raccolti solo per scopi:

- determinati, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a sé stessa;
- espliciti, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento;
- legittimi, cioè, oltre al trattamento, come è evidente, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;
- compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi.

c) I dati personali devono, inoltre, essere:

- esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni assegnate, in relazione all'attività che viene svolta;
- non eccedenti in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito: devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita;
- in particolare, i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale sono





conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

d) Il Referente si impegna inoltre a:

- non diffondere o comunicare a soggetti non legittimati o autorizzati i dati personali comuni, sensibili, giudiziari, o altre informazioni direttamente o indirettamente acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e mansioni all'interno dell'Ente. In caso di dubbio, è necessario accertarsi che i soggetti cui si dovessero comunicare i dati siano o meno legittimati o autorizzati a riceverli;
- non lasciare incustoditi documenti, fascicoli, lettere, appunti, strumenti informatici contenenti file e quant'altro possa contenere dati personali e/o informazioni raccolti nell'espletamento della propria funzione per conto del Titolare;
- cancellare in modo permanente i dati personali comuni, sensibili, giudiziari, sanitari o altre informazioni di cui è venuto a conoscenza durante lo svolgimento della prestazione professionale al termine del rapporto di collaborazione.

e) Ciascun trattamento dovrà avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi;

- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio provinciale;
- 4) di notificare il presente atto ai dirigenti dell'Ente e di pubblicarlo all'Albo Pretorio e nell'apposita sottosezione dell'Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

IL PRESIDENTE
DONADEL MARCO
(Sottoscritto ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)





Attestazione di Legittimità

Oggetto: NOMINA REFERENTE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO
TRAMITE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ING. ANTONIO CIANFRONE

Si attesta la conformità dell'atto alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Treviso li, 19/05/2026

Il Segretario Generale
(CESCON GIAMPIETRO)
(Sottoscritto ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Settore Segreteria Generale
Relazione di Pubblicazione

Decreto N. 103 del 19/05/2026

Oggetto: NOMINA REFERENTE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO
TRAMITE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ING. ANTONIO CIANFRONE.

Si attesta che il presente atto è stato oggi pubblicato all'Albo Pretorio online.

Treviso, 19/05/2026

Sottoscritta
con firma digitale
(MATTIUZZO MIRIAM)